UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA

CIVILTA' DELLE PIETRE

Verbale n. 9 del 21 dicembre 2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 9 del 21/12/2020	**Fondo per la contrattazione integrativa anno 2020 Controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e della corretta applicazione della Legge.**

L'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione di Comuni, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'ipotesi di fondo risorse decentrate anno 2019 pervenuta a questo organo di revisione in data 12/10/2020;

VISTA la relazione tecnico finanziaria e il parere sul fondo risorse decentrate del personale dipendente / parere di regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa, confrontato con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;

VISTO l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"

VISTO, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ESAMINATI attentamente gli atti suddetti;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul fondo per la contrattazione integrativa anno 2020 relativi al personale dipendente, nonché la relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo anni 2020/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione
economico finanziaria
Capo di Ponte, 21 dicembre 2020

Luca Carabelli